

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. di data è stato approvato il progetto speciale “NOME”; NOTA INTERNA: ogni progetto speciale avrà un’istruttoria tecnico amministrativa che valuterà la rispondenza della proposta ai criteri del regolamento, svolta dagli uffici, approvata dal Direttore consorziale e protocollata.

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, i predetti soggetti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina l’attuazione e la corretta gestione del contributo e non si configura come uno strumento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati tra le parti.

In tal senso con la presente convenzione il SOGGETTO si impegna a realizzare il progetto NOME secondo i tempi, i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale e nel rispetto della presente convenzione.

Il Consorzio, che ha accettato i contenuti della proposta presentata dal SOGGETTO, si impegna a sostenere la realizzazione del progetto tramite un contributo finanziario a fondo perduto.

Articolo 2 – Durata

La presente convenzione ha una durata compresa tra la data di firma e il [NOTA: indicare il termine indicato nel progetto per la realizzazione completa delle attività]. Tale termine potrà essere prorogato, su richiesta formale del SOGGETTO in presenza di elementi oggettivi che ne abbiamo

ritardato l'esecuzione e attuazione.

Articolo 3 – Impegno finanziario del Consorzio

Per la realizzazione del progetto speciale verrà corrisposto al SOGGETTO un contributo a fondo perduto pari a € (in cifre e in lettere).

Articolo 4 - Quadro delle risorse

Le risorse finanziarie complessive – sia entrate che spese – del progetto speciale sono determinate nella tabella denominata “Quadro delle risorse”, parte integrante della presente convenzione.

Articolo 5 – rendicontazione

La rendicontazione è funzionale all'erogazione del contributo, di cui all'art. 3. La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni dal termine indicato all'art. 2. La rendicontazione dovrà comprendere:

- rendiconto finanziario dell'intera iniziativa/intervento finanziato, con l'evidenza dettagliata delle spese e delle entrate contabilizzate;
- relazione descrittiva che attesti il completamento del progetto speciale coerentemente con la proposta progettuale presentata;
- relazione sulle modalità con cui è stata garantita adeguata visibilità al Consorzio, secondo quanto stabilito all'art. 9;
- dichiarazione di responsabilità ai fini del trattamento fiscale del contributo.

Articolo 6 – responsabilità

Il SOGGETTO è unico responsabile per la realizzazione delle attività costituenti il progetto speciale.

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | Articolo 7 – erogazione contributo | |
| | Il contributo di cui all’art. 3 sarà erogato in un’unica soluzione a fronte di regolare rendicontazione delle spese, come meglio specificato all’art. 5, fatto salvo quanto previsto per progetti di durata superiore a 12 mesi. Non sono ammessi anticipazioni. | |
| | Per progetti di durata superiore a 12 mesi, su richiesta del soggetto e previa trasmissione della rendicontazione intermedia, secondo quanto previsto dall’art.5, il Consorzio potrà erogare una quota del contributo concesso fino ad un massimo del 50% dell’importo complessivo. | |
| | Articolo 8 – revoca e riduzione del contributo | |
| | Il Consorzio si riserva di revocare il contributo a proprio insindacabile giudizio nel caso di: | |
| | - mancato completamento del progetto speciale entro i termini stabiliti all’art.2; | |
| | - difformità sostanziali tra il progetto presentato e la documentazione di rendicontazione; | |
| | - difformità sostanziali tra il quadro delle risorse, allegato alla presente convenzione, e i dati della rendicontazione. | |
| | Nel caso in cui le spese rendicontate risultino inferiori a quelle presentate in sede di presentazione del progetto e/o in caso di maggiori entrate, il Consorzio ridurrà proporzionalmente il contributo concesso. | |
| | Articolo 9 – visibilità e comunicazione | |
| | Il SOGGETTO si impegna a garantire adeguata visibilità al contributo del | |
| | | |
| | 4 | |

Consorzio, utilizzando il logo fornito su materiale informativo, divulgativo e ogni altro strumento di comunicazione funzionale alla promozione del progetto speciale.

Articolo 10 – Modifiche alla convenzione

Per oggettive e motivate ragioni e previo accordo tra i sottoscrittori, la presente Convenzione potrà essere modificata e integrata con la firma di atti aggiuntivi o tramite scambio di note tra i soggetti sottoscrittori.

Articolo 11 – Trattamento fiscale

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate cessioni di beni e restano quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quelle che hanno ad oggetto denaro e crediti in denaro, come quando l'amministrazione non opera all'interno di un rapporto contrattuale e le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti (Circolare AdE n. 34/E del 2013).

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. Sulla base dei chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria in più Risoluzioni, l'intento del legislatore è quello allargare l'ambito soggettivo di applicazione della norma, considerando soggetti imponibili non soltanto le imprese, ma tutti coloro che svolgono attività commerciale anche se in modo occasionale. In virtù di ciò rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73 anche i

contributi erogati agli enti non commerciali.

Articolo 12 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dalle parti, spetterà all'autorità giudiziaria competente Foro competente sarà quello di Trento.

Articolo 13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi della parte II DELLA TARIFFA DI CUI AL d.p.r. 26 APRILE 1986 N. 131

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Per il Consorzio BIM Adige Trento | SOGGETTO |
|-----------------------------------|----------|

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Allegati:

- quadro delle risorse
- proposta progettuale